

Dove i CAM incontrano **il Codice**: la mappa dei criteri che richiedono l'analisi del ciclo di vita

Un percorso tecnico attraverso il DM 24/11/2025 e il D.Lgs. 36/2023, per chi progetta opere pubbliche e non vuole scoprire l'LCA in corso d'opera.

3

CRITERI PREMIANTI CHE
NOMINANO L'LCA

2

PIANI SEMPRE COERENTI
CON LO STUDIO

22 set

DATA DEL WEBINAR, 2026

MATERIALE DEL WEBINAR GRATUITO

Questo documento è il materiale di riferimento del webinar gratuito «**L'LCA non è obbligatoria. Ma il Codice te la chiede lo stesso**», in programma il **22 settembre 2026**. Ti accompagna nella lettura dei criteri del DM 24/11/2025 e nel loro punto di contatto con il Codice dei contratti pubblici.

IN QUESTO DOCUMENTO

- 01 La tesi, in una pagina
- 02 La mappa dei criteri
- 03 Il Rapporto LCA-LCC
- 04 Norme tecniche di riferimento
- 05 Corsi correlati

«Seppure uno studio Life Cycle Assessment (LCA) non sia obbligatorio ai fini dell'applicazione del presente documento e costituisca strumento di verifica dei soli criteri premianti [...]»

DM 24/11/2025, § 1.3.2

La tesi, in una pagina

a

I nuovi CAM Edilizia non impongono lo studio LCA

Il DM 24/11/2025 (pubblicato in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026) lo dice esplicitamente, nel paragrafo che apre il capitolo dedicato agli studi sul ciclo di vita:

«Seppure uno studio Life Cycle Assessment (LCA) non sia obbligatorio ai fini dell'applicazione del presente documento e costituisca strumento di verifica dei soli criteri premianti [...]»

Se ti fermi qui, la lettura è: niente LCA se non punti al punteggio premiante in gara.

Una precisazione che vale la pena tenere a mente: l'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 impone di inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM adottati con decreto MASE, ma solo se, per quella categoria di appalto, il decreto esiste. Per l'edilizia esiste (è proprio il DM 24/11/2025): l'obbligo dei CAM è quindi pieno, non è un automatismo universale valido per qualunque appalto. Quello che resta facoltativo, in questo perimetro, è solo il set dei criteri premianti, tra cui LCA e LCC.

DM 24/11/2025, § 1.3.2 • D.Lgs. 36/2023, art. 57, comma 2

b

Ma il Codice dei contratti pubblici la chiede comunque

Lo stesso paragrafo del DM richiama espressamente il Codice. Tra i contenuti obbligatori della **Relazione di sostenibilità dell'opera**, uno degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), l'Allegato I.7, art. 11, prevede:

lett. c) «una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici»

lett. d) «una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA) [...]»

Questa stima non è un criterio premiante: è un contenuto del progetto, già dal PFTE.

D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 11, lett. c) e d)

c

E il costo del ciclo di vita entra nell'aggiudicazione

L'art. 108, comma 1, del Codice indica tra i criteri di aggiudicazione con il miglior rapporto qualità/prezzo un criterio di comparazione costo/efficacia:

«[...] seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita».

L'Allegato II.8 contiene la metodologia di life-cycle costing: lo stesso impianto concettuale del Rapporto LCC.

D.Lgs. 36/2023, art. 108, comma 1 e Allegato II.8

d. Tre strade, un solo studio

Chi progetta opere pubbliche incontra l'analisi del ciclo di vita per **tre strade diverse e indipendenti**: come contenuto obbligatorio della Relazione di sostenibilità (Codice), come criterio di aggiudicazione sul costo del ciclo di vita (art. 108) e, se la stazione appaltante lo sceglie, come criterio premiante dei CAM Edilizia. Ignorare l'LCA perché "il DM non la impone" significa consegnare relazioni di sostenibilità vuote e lasciare punti sul tavolo in gara. Il lavoro tecnico che serve è comunque uno: uno studio impostato bene copre tutte e tre le strade.

La mappa dei criteri che richiedono LCA, LCC o EPD

CRITERIO	DOVE SI APPLICA	COSA DEVI MATERIALMENTE PRODURRE
2.6.3 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC) CRITERIO PREMIANTE	Affidamento del servizio di progettazione	In offerta tecnica, un impegno a sviluppare Rapporto LCA e Rapporto LCC (finalità, strumenti, cronoprogramma) per il confronto tra soluzioni progettuali alternative. I Rapporti veri e propri si sviluppano dopo l'aggiudicazione, in fase di progettazione esecutiva, confrontando la soluzione migliorata con il PFTE approvato, secondo la metodologia del § 1.3.2 del DM.
3.2.4 Miglioramento della sostenibilità ambientale dell'edificio (LCA) CRITERIO PREMIANTE	Affidamento dei lavori	Rapporto LCA del progetto a base di gara con il dettaglio del profilo ambientale degli elementi tecnici indicati come migliorabili, più modello digitale importabile. L'operatore economico allega una relazione LCA della proposta migliorativa, con riduzione di almeno il 5% su ciascuno dei tre indicatori di riferimento.
4.3.1 Ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità ambientale (LCA) CRITERIO PREMIANTE	Affidamento congiunto di progettazione e lavori	Stesso schema del criterio 3.2.4, riferito però al progetto di fattibilità tecnico-economica: Rapporto LCA con profilo ambientale degli elementi migliorabili e relazione LCA della proposta migliorativa, con verifica di coerenza rispetto al Rapporto LCC allegato al progetto a base di gara.
2.3.16 Piano di manutenzione dell'opera DEVE ESSERE COERENTE CON LO STUDIO	Progettazione, tutti gli affidamenti (anche manutenzione)	Il piano di manutenzione, sempre obbligatorio, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere coerente con la durata di vita utile (RSL) e il periodo di studio di riferimento (RSP), oltre che con gli scenari di manutenzione, riparazione e sostituzione, definiti dallo studio LCA-LCC quando questo è disponibile.
2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita DEVE ESSERE COERENTE CON LO STUDIO	Progettazione, esclusa manutenzione ordinaria/straordinaria	Il piano di decostruzione è obbligatorio per tutte le tipologie di intervento, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (si applica quindi a nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, risanamenti conservativi e ristrutturazioni importanti). Va redatto sulla base del RSP definito nello studio LCA-LCC (ove disponibile) e deve essere coerente con la durata di vita e con gli scenari di fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti nello stesso studio, o ricavati dalla documentazione tecnica.

DUE LETTURE DELLA STESSA MAPPA

I criteri **2.6.3**, **3.2.4** e **4.3.1** nominano l'LCA nel titolo: sono i criteri premianti veri e propri, quelli che assegnano punteggio tecnico in gara se la stazione appaltante li seleziona. I criteri **2.3.16** e **2.3.17** non nominano l'LCA nel titolo ma non sono facoltativi: il piano di manutenzione (2.3.16) è sempre obbligatorio, anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria; il piano di decostruzione (2.3.17) è obbligatorio per tutte le tipologie di intervento tranne la manutenzione ordinaria o straordinaria. Entrambi devono essere **coerenti** con lo studio LCA-LCC quando esiste. Un dettaglio da non perdere: il DM dichiara il criterio 4.3.1 incompatibile con il criterio «2.6.7 Materiali Rinnovabili» e con il criterio «4.3.2 Prestazione energetica migliorativa», che non vanno usati insieme a esso nello stesso appalto.

Il Rapporto LCA-LCC: cosa contiene, in quale fase

Due documenti distinti

I risultati degli studi non confluiscono in un unico elaborato: il DM prevede due documenti separati, il **Rapporto LCA** (valutazione ambientale del ciclo di vita) e il **Rapporto LCC** (valutazione dei costi del ciclo di vita), costruiti sugli stessi scenari e sullo stesso equivalente funzionale.

In quale fase progettuale

In **PFTE**, lo studio entra in forma semplificata dentro la Relazione di sostenibilità dell'opera (art. 11, Allegato I.7). In fase **esecutiva**, va sviluppato in forma completa se il progetto concorre a uno dei criteri premianti 2.6.3, 3.2.4 o 4.3.1. Indipendentemente da questo, per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e per i lavori complessi di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, il Rapporto LCA sviluppato in progettazione esecutiva deve essere accompagnato da un attestato di verifica (critical review), condotto in accordo alla UNI CEN ISO/TS 14071 e rilasciato da un organismo accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17029.

Cosa contiene, in sintesi

- **Moduli del ciclo di vita:** produzione (A1-A3), costruzione (A4-A5), uso (B1-B6, con B2 obbligatorio per interventi di manutenzione/adeguamento e B5 obbligatorio per ristrutturazioni), fine vita (C1-C4); i moduli D1-D2 (benefici e carichi oltre i confini del sistema) sono opzionali e vanno riportati separatamente se inclusi.
- **Equivalente funzionale:** tipologia di edificio, superficie coperta utile e durata di vita utile (Reference Service Life, RSL), non inferiore a 100 anni salvo motivata eccezione.
- **Indicatori di riferimento:** almeno tre, scelti e motivati dal progettista, di cui almeno uno deve essere il potenziale di riscaldamento globale (GWP-total).
- **Qualità dei dati:** analisi e valutazione della qualità dei dati impiegati, secondo la UNI EN 15941, con preferenza per dati primari specifici di prodotto o di fornitore.
- **Tracciabilità:** software e banche dati impiegati vanno specificati nel Rapporto; le EPD eventualmente utilizzate vanno indicate; il file digitale dello studio va reso disponibile tra i documenti di gara.

Le norme tecniche di riferimento

UNI EN ISO 14040 e 14044

Principi, quadro di riferimento e requisiti del metodo LCA. La 14044 è citata direttamente dal DM, tra le fonti di dati generici ammesse e nel richiamo alla ISO/TS 14071 per la revisione critica; la 14040 è il riferimento internazionale del metodo ma non compare nel testo del decreto.

UNI EN 15643

Sostenibilità delle costruzioni, quadro generale di valutazione.

UNI EN 15978

Valutazione della prestazione ambientale degli edifici, metodo di calcolo, moduli A-B-C-D.

UNI EN 17680

Sostenibilità delle costruzioni, richiamata dal DM per gli studi LCA.

UNI EN 15804

Regole di categoria di prodotto per le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD).

UNI EN 16627

Valutazione della prestazione economica degli edifici, metodo di calcolo LCC.

EN 17472

Metodo LCA/LCC per le opere di ingegneria civile diverse dagli edifici.

UNI EN 15941

Dati generici, principi e modello per la selezione e l'uso di dati generici e valori predefiniti.

ISO 15686-1 e -8

Vita utile stimata (ESL) dei componenti edilizi.

UNI CEN ISO/TS 14071

Revisione critica dello studio LCA (processi e competenze dei revisori).

Se questa mappa ti serve nel lavoro reale

Leggere dove l'LCA entra nel Codice è il primo passo. Applicarla (impostare l'equivalente funzionale, scegliere gli indicatori, costruire l'inventario, scrivere una Relazione CAM e un Rapporto LCA-LCC che reggano una verifica) è un altro lavoro. Naturalnzeb.it porta avanti due percorsi complementari su questo:

Corso Esperto CAM Edilizia

Dal modello MASE alla Relazione CAM compilata: quadro normativo, specifiche progettuali, materiali e cantiere, criteri premianti, applicati a un caso reale.

[Scopri il corso ►](#)

naturalnzeb.it/corsi/corso-esperto-cam-edifici-nuova-edizione/

Corso Esperto LCA Edifici

Come si costruisce concretamente un Rapporto LCA-LCC secondo la metodologia dei CAM: equivalente funzionale, moduli, indicatori, qualità dei dati, EPD.

[Scopri il corso ►](#)

naturalnzeb.it/corsi/corso-esperto-lca-edifici-nuova-edizione/

Date e condizioni delle prossime edizioni vengono comunicate durante il webinar del 22 settembre 2026.

Questo documento ha finalità informative e non sostituisce il parere legale: i testi normativi citati vanno sempre verificati nella loro versione vigente.

Riferimenti: DM 24/11/2025 (G.U. n. 281 del 3/12/2025), § 1.3.2 e criteri 2.3.16, 2.3.17, 2.6.3, 3.2.4, 4.3.1 • D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7 art. 11, art. 57 comma 2, art. 108 comma 1 e Allegato II.8.

Fonti: Gazzetta Ufficiale, MASE (mase.gov.it).

Materiale riservato ai partecipanti del webinar del 22 settembre 2026.

naturalnzeb.it • © 2026 Naturalnzeb.it. Tutti i diritti riservati.